

VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione parametri Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il 31 dicembre 2026

In data 11 febbraio 2026, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Chieti, Pescara e Teramo, in Pescara, Via Raiale 110/bis, si sono riuniti:

L'Associazione datoriale **ANCE Chieti Pescara** rappresentata dal suo Presidente Marcello Mirolli, dal Dott. Wiliam Strever e dal Sig. Carlo Cericola, coadiuvati dai Sigg. Luigi Di Glosaffatte in qualità di Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Maurizio Rossetti in qualità di Segretario di Ance Chieti Pescara, Ambra Maurizio in qualità di Junior Professional Area Edilizia. Urbanistica, Lavori Pubblici e da Massimo Cervellini in qualità di Senior Adviser dell'Area Relazioni Industriali, Lavoro e Previdenza, Welfare, Sicurezza e Risorse Umane di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico;

e

- l'O.S. Feneal - UIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Louis Panza;
 - l'O.S. Filca - CISL Chieti rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Lucio Girinelli;
 - l'O.S. Filca - CISL Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Gianfranco Reale;
 - l'O.S. Fillea CGIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Marco Ranieri;
- tutti insieme definiti per brevità: le "Parti".

Le "Parti",

premesso:

- che nel "Verbale di Accordo" del 4 marzo 2022 per il rinnovo dell'Integrativo Territoriale dei Lavoratori Edili, le parti hanno convenuto di unificare il trattamento economico e normativo a livello interprovinciale (Chieti e Pescara);
- che le parti con l'accordo del 31 ottobre 2022 hanno congiuntamente individuato i parametri da monitorare e regolamentato l'eventuale corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nei modi e termini previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- che le parti si incontrano in data odierna, al fine di verificare i parametri per la corresponsione dell'E.V.R. per l'anno 2026 confermando la piena validità di quanto pattuito con accordo del 31 ottobre 2022;

considerato che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del C.c.n.l. (Elemento Variabile della Retribuzione), le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo (1° luglio 2014), secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del sopra citato C.c.n.l.;

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà

Le parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al **6% il limite massimo di erogazione dell'E.V.R.** e limitatamente alle Province di Chieti e Pescara;

Alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Territoriali, possono determinare l'Elemento Variabile della Retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38. del vigente C.c.n.l.

per tutto ciò premesso convengono quanto segue:

Le parti, prendono atto dei dati forniti dalla Cassa Edile delle Province di Chieti e Pescara, così come riportato nei prospetti allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La verifica territoriale dei **parametri** che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio nei modi e termini previsti dall'accordo del 4 marzo 2022 e s.m.i, ha accertato che **per il triennio 2022/2024 sul triennio 2023/2025 sono due positivi e due negativi, pertanto nel ribadire il criterio di calcolo previsto dall'accordo del 31 ottobre 2022 che si intende integralmente riportato, l'E.V.R. erogabile per l'anno 2026 è pari al 50% della percentuale pattuita.**

Alla luce di quanto sopra le Aziende che operano nelle Province di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026, devono corrispondere l'Elemento Variabile della Retribuzione nei modi e termini di seguito riportati:

1) EVR ANNO 2026 (1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026)

EVR in misura ridotta (50%)

Le imprese devono corrispondere l'E.V.R., agli operai e agli impiegati qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati riguardanti il triennio 2023/2025 in rapporto al precedente triennio 2022/2024, relativi a:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

risultati che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.

Per l'anno in corso l'E.V.R. stabilito nella misura ridotta 50% del 6% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2014. Si veda la tabella allegata.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'Azienda si avvarrà, seguendo le procedure previste dall'art. 38 del C.c.n.l. e dall'Accordo del 22 ottobre 2022, della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta.

Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.c.n.l. per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

Preso atto delle disposizioni del DM 25.03.2016 in materia di imposta sostitutiva del 10%. Applicative di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 come modificato dalla Legge n. 232/2016, le parti concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di detassazione dei premi di risultato.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente verbale, valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle Imprese Edili ed affini del 01/07/2014 e ss.mm.ii., nonché dell'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale Chieti Pescara del 4 marzo 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati:

- 1) tabelle risultato parametri forniti dalla Cassa Edile delle Province di Chieti e Pescara;
- 2) tabella comparazione parametri aggregati per triennio;
- 3) tabelle E.V.R operai e impiegati, con importo erogabile per l'anno 2026 e limitatamente alle aziende con entrambi i parametri aziendali positivi.

ANCE CHIETI PESCARA

Manfredi
Chilleva
De
De
De
De
De

LE OO.SS. PROVINCIALI

De
De
De
De

ALLEGATO 1)

INDICATORI PER DETERMINARE E.V.R. ANNO 2026

EX CASSA EDILE DI CHIETI

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2.887	2.645	2.540	3.022	3.428	3.180	3.469	3.192
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	28.043.407	24.055.613	22.613.649	29.481.495	30.525.092	30.899.280	32.722.512	31.527.805
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	2.602.514	2.216.381	2.055.973	2.655.532	2.712.268	2.692.144	2.809.580	2.616.626
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	515	494	469	484	533	513	543	537

EX CASSA EDILE DI PESCARA

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2353	2317	2260	2602	2959	3418	3466	3396
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	21.482.755	21.081.248	18.486.517	23.174.991	26.277.594	29.257.926	29.784.790	28.189.797
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	2.012.474	1.960.421	1.714.842	2.124.367	2.365.778	2.562.104	2.563.322	2.366.809
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	489	481	460	474	499	534	505	482

ALLEGATO 2)

INDICATORI PER DETERMINARE E.V.R. ANNO 2026

CASSA EDILE CHIETI PESCARA

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	25%	5.240	4.962	4.800	5.624	6.387	6.598	6.935	6.588
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	25%	49.526.162	45.136.861	41.100.166	52.656.486	56.802.686	60.157.206	62.507.302	59.717.602
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	25%	4.614.988	4.176.802	3.770.815	4.779.899	5.078.046	5.254.248	5.372.902	4.983.435
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	25%	1.004	975	929	958	1.032	1.047	1.048	1.019
COMPARAZIONE TRIENNIO		2018/2020	2019/2021	2020/2022	2021/2023	2022/2024	2023/2025	ANNO 2024	ANNO 2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	25%	15.002	15.386	16.811	18.609	19.920	20.121	POSITIVO	POSITIVO
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	25%	135.763.189	138.893.513	150.559.338	169.616.378	179.467.194	182.382.110	POSITIVO	POSITIVO
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	25%	12.562.605	12.727.516	13.628.760	15.112.193	15.705.196	15.610.585	POSITIVO	NEGATIVO
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	25%	2.908	2.862	2.919	3.037	3.127	3.114	POSITIVO	NEGATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI PER DETERMINAZIONE EVR 2025/2026

EX CASSA EDILE DI CHIETI

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2540	3022	3428	3180	3469	3192
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	22.613.649	29.481.495	30.525.092	30.899.280	32.722.512	31.527.805
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	2.055.973	2.655.532	2.712.268	2.692.144	2.809.580	2.616.626
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	469	484	533	513	543	537

EX CASSA EDILE DI PESCARA

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2260	2602	2959	3418	3466	3396
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	18.486.517	23.174.991	26.277.594	29.257.926	29.784.790	28.189.797
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	1.714.842	2.124.367	2.365.778	2.562.104	2.563.322	2.366.809
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	460	474	499	534	505	482

dati aggiornati al 30/01/2026



Handwritten signatures and initials are present below the stamp and table, including several large, stylized signatures in blue ink.

VERBALE DI ACCORDO

(entrata in vigore Contratto Integrativo Edili Interprovinciale di Chieti e Pescara, sottoscritto dalle parti sociali ANCE Chieti Pescara e OO.SS. Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL Chieti Pescara in data 4 marzo 2022)

Accordo regolamentazione Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2024

In data 31 ottobre 2022, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, in Pescara, via Raiale 110/bis, si sono riuniti:

L'Associazione datoriale **ANCE Chieti Pescara** rappresentata dal suo Presidente Pietro Antonio D'Intino e dal Vice Presidente Marcello Mirolli, coadiuvati dai Sigg. Luigi Di Giosaffatte in qualità di Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Gabriele Lampieri in qualità di Coordinatore di Area, Maurizio Rossetti in qualità di Segretario Ance Chieti Pescara e da Massimo Cervellini in qualità di Coordinatore e Funzionario dell'Area Sindacale, Lavoro e Previdenza di Confindustria Chieti Pescara;

e

- l'O.S. Feneal - UIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Louis Panza;
 - l'O.S. Filca - CISL Chieti rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Lucio Girinelli;
 - l'O.S. Filca - CISL Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Camillo Antonucci;
 - l'O.S. Fillea CGIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Marco Ranieri;
- tutti insieme definiti per brevità: le "Parti".

Le "Parti",

premesso:

- che l'accordo nazionale del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 per il rinnovo del C.C.N.L. dell'Edilizia prevede che gli Enti Bilaterali sono "...tenuti a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione";
- che al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi suindicati, è necessario prestare particolare attenzione alla verifica della sostenibilità finanziaria della gestione degli Enti Bilaterali e valutare processi di riorganizzazione e aggregazione;
- che a tal fine le parti con accordo del 9 aprile 2021, hanno intrapreso e condiviso un percorso per addivenire alla fusione degli Enti Bilaterali delle province di Chieti e Pescara con l'ottimizzazione dei servizi e la garanzia dell'equilibrio di gestione sia economico che finanziario, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali, al fine di garantire i livelli occupazionali attuali;
- che nel "Verbale di Accordo" del 4 marzo 2022 per il rinnovo dell'Integrativo Territoriale dei Lavoratori Edili, le parti hanno altresì convenuto di unificare il trattamento economico e normativo a livello interprovinciale (Chieti e Pescara), prevedendo e condizionando nel contempo l'entrata in vigore del sopra citato accordo, all'avvenuta fusione degli Enti Bilaterali delle Province di Chieti e Pescara nei modi e termini convenuti nell'accordo del 9 aprile 2021;
- che la data prevista per la convenuta fusione degli Enti Bilaterali, si è prolungata oltremodo a seguito di numerose concause di carattere tecnico ed organizzativo;

- che la gravissima crisi dei mercati energetici, aggravata dall'aumento esponenziale dei costi del paniere familiare, rende necessario dare segnali concreti di sensibilità sociale con particolare riferimento al sistema retributivo del settore Edile ed Affine;
- che ANCE Chieti Pescara e le OO.SS. firmatarie dell'accordo del 4 marzo 2022 per i motivi sopra esposti, le indennità sostitutive di mensa e trasporto per operai e impiegati alla data del 1° ottobre 2022;
- che al fine di condividere i parametri e le regole di corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), hanno inoltre convenuto di posticipare l'entrata in vigore dello stesso al 1° novembre 2022 e limitatamente per l'anno 2022 alle sole mensilità di novembre e dicembre 2022;
- che le parti si incontrano in data odierna per dare attuazione a quanto sopra convenuto in materia di E.V.R.;

considerato che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del C.c.n.l. (Elemento Variabile della Retribuzione), le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo (1° luglio 2014), secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del sopra citato C.c.n.l.;

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Le parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al 6% il limite massimo di erogazione dell'E.V.R. e limitatamente alle Province di Chieti e di Pescara;

Alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Territoriali, possono determinare l'Elemento Variabile della Retribuzione fino alla misura **massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014**, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38. del vigente C.c.n.l.

per tutto ciò premesso convengono quanto segue:

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) dell'art. 38 del C.c.n.l., quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

1. numero lavoratori iscritti presso le Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
2. monte salari denunciate alle Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
3. ore di lavoro denunciato alle Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;
4. numero di Imprese Iscritte e attive presso le Casse Edili delle Province di Chieti e Pescara;

Le parti concordano che per ciascuno dei quattro indicatori sopra riportati, l'incidenza ponderale in termini percentuali è paritetica (25% per ogni singolo parametro).

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori, in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i dati a consuntivo nei termini temporali di bilancio delle Casse Edili (1° ottobre - 30 settembre).

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo del seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dal comma 11) dell'art 38 del vigente C.c.n.l.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale I.V.A. dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Limitatamente all'anno 2022 l'eventuale l'E.V.R. come sopra determinato sarà corrisposto solo ed esclusivamente per le mensilità di novembre e dicembre 2022, comparando il triennio 2018/2020 con il triennio 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE CHIETI PESCARA

LE OO.SS. PROVINCIALI

Sezione Costruttori Edili
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO

INDUSTRIA EDILE CHIETI PESCARA

Tabella delle paghe degli Operai delle Province di Chieti e Pescara in vigore dal
1° GENNAIO 2026

VERIFICA E.V.R. ANNO 2026 (ACCORDO ANCE CH PE E OO.SS. EDILI DEL 10.02.2026)

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	OPERAIO IV° LIV.	OPERAIO SPEC.TO III° LIV.	OPERAIO QUAL.TO II° LIV.	MANOVALE SPEC.TO I° LIV.	CUSTODE E GUARDIANO	GUARDIANO PORT. E CUST. CON ALLOGGIO
PAGA BASE ORARIA						
euro	8,64	8,02	7,22	6,17	5,55	4,94
IND.TA' DI SETTORE						
euro	1,57	1,46	1,31	1,13	1,02	0,90
CONTINGENZA						
euro	3,01	3,00	2,99	2,96	2,46	2,46
E.D.R.						
euro	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
E.V.R. (**)						
euro	0,20	0,19	0,17	0,14	0,13	0,12
SOMMA 1	13,48	12,73	11,75	10,46	9,21	8,46
IMPONIBILE CASSA EDILE	13,28	12,54	11,58	10,32	9,08	8,34
RIPOSÌ ANNUI 4,95%	0,66	0,62	0,57	0,51	0,45	0,41
ACC.TO 18,50%	2,46	2,32	2,14	1,91	1,68	1,54
TOTALE GENERALE	16,59	15,67	14,46	12,88	11,34	10,41

(**) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ART. 38 C.C.N.L. EDILI E SS.MM.II. - NON AVRA' INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL C.C.N.L.
IVI COMPRESO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
CON DECORRENZA 1/10/2022 EURO 0,60 PER OGNI ORA DI LAVORO ORDINARIO PRESTATO E PER UN MASSIMO DI 8 ORE GIORNALIERE.
CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO
CON DECORRENZA 1/10/2022 EURO 0,35 PER OGNI ORA DI LAVORO ORDINARIO PRESTATO E PER UN MASSIMO DI 8 ORE GIORNALIERE.

Sezione Costruttori Edili
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO

INDUSTRIA EDILE CHIETI PESCARA

TABELLE IMPIEGATI CHIETI PESCARA IN VIGORE DAL 01.01.2026

VERIFICA E.V.R. ANNO 2026 (VERBALE DI ACCORDO DEL 11.02.2026)

CATEGORIA	STIPENDIO	(*) PREMIO DI PRODUZIONE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	E.D.R.	E.V.R.(**)	TOTALE
7° livello	EURO 2.134,71	381,75	533,82	10,33	48,92	3.109,53
6° livello	EURO 1.921,23	349,69	529,63	10,33	44,03	2.854,91
5° livello	EURO 1.601,02	290,28	523,35	10,33	36,69	2.461,67
4° livello	EURO 1.494,31	263,15	521,25	10,33	34,25	2.323,29
3° livello	EURO 1.387,56	242,50	519,16	10,33	31,80	2.191,35
2° livello	EURO 1.248,81	218,92	516,43	10,33	28,62	2.023,11
1° livello	EURO 1.067,36	188,19	512,87	10,33	24,46	1.803,21

(*) compreso adeguamento retributivo regionale ed ex elemento economico territoriale

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

DAL 1° OTTOBRE 2022 EURO 0,60 PER OGNI ORA DI LAVORO ORDINARIO PRESTATO E PER UN MASSIMO DI 8 ORE GIORNALIERE.

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

DAL 1° OTTOBRE 2022 EURO 57,00 MENSILI, DETTA INDENNITA' VIENE CORRISPOSTA PER OGNI GIORNO DI EFFETTIVA PRESENZA.

(**) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ART. 38 C.C.N.L. EDILI - NON AVRA' INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL C.C.N.L.,
IVI COMPRESO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E VERRA' CORRISPOSTO PER LE SOLE ORE LAVORATE.